|  |  |
| --- | --- |
|  | COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO** Tel. **02.21722.899**Sito Internet: **lombardia.lnd.it** crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it*Segreteria e Programmazione Gare:*Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it*Tesseramento:*Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.ittesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it*Sportello Unico:*Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it *Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:*Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it*Servizio Pronto A.I.A.:*Tel. 02.21722.408-410*Giudice Sportivo Territoriale:*giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it*Corte d’Appello Territoriale:*cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it |
| Stagione Sportiva 2019/2020Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/06/2020 |

[1. Comunicazioni della f.i.g.c. 2761](#_Toc42777649)

[2. Comunicazioni della lega nazionale dilettanti 2761](#_Toc42777650)

[2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D. 2761](#_Toc42777651)

[2.2 Circolari Ufficiali L.N.D. 2762](#_Toc42777652)

[3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 2762](#_Toc42777653)

[3.1 Consiglio Direttivo 2762](#_Toc42777654)

[3.2 Segreteria 2762](#_Toc42777655)

[3.2.1 pubblicazione classifiche stagione 2019/2020 2762](#_Toc42777656)

[3.2.2 Caselle pec società 2762](#_Toc42777657)

[3.2.3 Privacy GDPR 2763](#_Toc42777658)

[2.2.4 Stampa Certificato di riconoscimento ai fini sportivi del registro CONI: 2763](#_Toc42777659)

[2.2.5 Articolo 109 Svincolo per inattività del calciatore 2764](#_Toc42777660)

[3.3 Campionato FEmminile 2765](#_Toc42777661)

[3.4 Campionato Calcio a cinque 2765](#_Toc42777662)

[3.5 Campionato PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO 2766](#_Toc42777663)

[3.5.1 Pubblicazione COMUNICATO UFFICIALE 2766](#_Toc42777664)

[4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L. 2766](#_Toc42777665)

[4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D. 2766](#_Toc42777666)

[4.2 Attività di Base (S.G.S.) 2766](#_Toc42777667)

[4.2.1 COMUNICAZIONI SGS 2766](#_Toc42777668)

[4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE 2766](#_Toc42777669)

[5. Notizie su Attività Agonistica 2767](#_Toc42777670)

[ALLIEVE REG.LI UNDER 17 FEMM. 2767](#_Toc42777671)

[Calcio a 5 Serie C2 2767](#_Toc42777672)

[ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 2767](#_Toc42777673)

[GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER15 2768](#_Toc42777674)

[GIOVANISSIMI REG UNDER 14 PROF 2768](#_Toc42777675)

[GIOVANISSIMI REG.UNDER15 ELITE 2768](#_Toc42777676)

[6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 2769](#_Toc42777677)

[7. Rettifiche 2775](#_Toc42777678)

[8. Legenda 2775](#_Toc42777679)

[Legenda Simboli Giustizia Sportiva 2775](#_Toc42777680)

# 1. Comunicazioni della f.i.g.c.

Nessuna comunicazione

# 2. Comunicazioni della lega nazionale dilettanti

## 2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:

* C.U. n° ***313*** da C.U. n° 213/A della F.I.G.C., inerente le disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file>

* C.U. n° ***314*** da C.U. n° 214/A della F.I.G.C., inerente le modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti Campionati organizzati dalla L.N.D. a livello nazionale: Campionato di Serie D, Campionato di Serie C femminile, Campionato di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B maschile di Calcio a Cinque¸ Campionato di Serie A femminile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque e Campionato di Eccellenza, organizzato a livello territoriale, nonché di tutte le altre competizioni organizzate a livello territoriale dalla L.N.D.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file>

C. U. n° ***315*** LND, relativo alle disposizioni di cui all’art. 94 ter, comma 13, NOIF, ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati 2020/2021.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6317-comunicato-ufficiale-n-315-cu-n-217-a-figc-deroga-art-94ter-n-o-i-f/file>

## 2.2 Circolari Ufficiali L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblica di seguito:

* Circolare n°***60*** della LND, avente ad oggetto “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo – art. 28 del DL n. 34/2020 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributario per la compensazione con modello F24”.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6313-circolare-n-60-circolare-17-2020-centro-studi-tributari-lnd/file>

# 3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

## 3.1 Consiglio Direttivo

Nessuna comunicazione

## 3.2 Segreteria

### 3.2.1 pubblicazione classifiche stagione 2019/2020

Si comunica alla Società che la pubblicazione delle CLASSIFICHE della stagione Sportiva 2019/2020 e la definizione dei verdetti sportivi verrà effettuata a seguito delle decisioni prese dal Consiglio di Nazionale della LND.

### 3.2.2 Caselle pec società

Si rende noto che con comunicato ufficiale LND n. 306 del 22 maggio – n. 201/a della FIGC l’obbligatorietà per le società dilettantistiche di disporre di una casella di posta elettronica certificata è stata posticipata al 1 luglio 2021.

Il CRL mette comunque a disposizione, senza oneri, delle proprie affiliate che ne avessero necessità una **casella PEC** al fine di ottimizzare sin da ora e in previsione futura le comunicazioni fra società e Comitato.

Per tutti i club è possibile accedere al link sottostante per comunicare i propri dati e fare richiesta di creazione della casella PEC.

<https://form.questionscout.com/5ea1778d21b5795f0a8f69da>

### 3.2.3 Privacy GDPR

Si informano le Società che continua la formazione obbligatoria ai fini dell’adeguamento al GDPR (Reg. UE 679/2016) dedicata alle società sportive (convenzione CRLombardia LND – ISLBG). ILSBG osserva ogni norma di sicurezza considerata l’attuale emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, pertanto sono sospese le attività formative presso le sedi delle società e/o in aula che proseguono online.

E’ possibile prenotare la formazione, come da convenzione stipulata tra ISLBG e CR Lombardia (consultabile qui: [COMUNICAZIONE DEL C.R.L. L.N.D. DEL 29-05-2019](http://www.crlombardia.it/privacy-gdpr-5/)), tramite la piattaforma online di ISLBG:

Con la stessa modalità è possibile prenotare l’aggiornamento e la verifica delle procedure come di seguito.

**Iscrizione:**

Per iscriverti sarà necessario compilare in ogni parte, ALLEGANDO LOGO DELLA SOCIETÀ E COPIA DEL PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE, CAUSALE <GDPR ONLINE>

**cliccando qui:**[**MODULO ISCRIZIONE O**](https://forms.gle/kYRbeYaXza4mbqRS7)**nline e Aggiornamento**

Oppure il modulo cartaceo allegato, in ogni sua parte, inviandolo a infoline@islbg.it ALLEGANDO LOGO DELLA SOCIETÀ E COPIA DEL PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE, CAUSALE <GDPR ONLINE>

Il partner ISLBG è disponibile per ogni chiarimento o per richiedere una prima consulenza gratuita al numero telefonico appositamente dedicato alle società sportive affiliate CRL LND, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 20:00 – **Infoline: 351 5206755 –**oppure all’indirizzo di posta elettronica: infoline@islbg.it.

### 2.2.4 Stampa Certificato di riconoscimento ai fini sportivi del registro CONI:

Si informa che per essere correttamente affiliati c/o il Registro del CONI e quindi poter godere dei benefici fiscali, eventuali contributi e diritto di voto nelle prossime elezioni L.N.D. – F.I.G.C., necessita la stampa del certificato di riconoscimento ai fini sportivi come previsto da regolamento CONI (vedi pag. 18 del manuale allegato) entro il 30 giugno 2020. Invitiamo pertanto tutte le società ad effettuare tale operazione sul portale 2.0 del CONI ed archiviare tale documento.

Qualora la società interessata non riuscisse ad accedere alla propria area riservata nel portale 2.0 del CONI, seguire le indicazioni del manuale a pag. 8-9. Per eventuali chiarimenti o assistenza in merito inoltrare mail all’indirizzo lodi@coni.it indicando matricola e codice fiscale della società, segnalando le problematiche riscontrate ed indicando un recapito telefonico. Si prega di evitare pertanto di contattare gli uffici del CRL e Delegazioni Provinciali in quanto il recupero PW del portale 2.0 del CONI non è di nostra competenza.

Nel caso in cui non si riesca a stampare il certificato, in quanto nella propria area riservata del portale 2.0 del CONI appaiono delle anomalie bloccanti, contattare tramite mail (societacrl@lnd.it) o telefonicamente l’ufficio Sportello Unico ai numeri 02.2172209 – 02.21722261 – 02.21722206.

### 2.2.5 Articolo 109 Svincolo per inattività del calciatore

**Viste le numerose richieste che stanno pervenendo al Comitato Regionale Lombardia da calciatori per ottenere lo svincolo per inattività,** si ricorda che, a seguito di recenti decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC - Sezione Tesseramenti (si veda il COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – s.s. 2018/2019) relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF), riteniamo fondamentale ricordare – **a tutela delle Società** – che questa tipologia di svincolo (calciatore dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva.

Ne consegue che se la Società non è d’accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni dell’atleta anche nella seconda parte della stagione sportiva, (**si riporta in tal senso il testo riguardante la sentenza di cui al c.u. sopracitato: “È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso”), dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore. Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, darà il benestare al Comitato Regionale per svincolare d’autorità il calciatore.**

Si riporta di seguito l’intero art. 109

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.

3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. **L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.**

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale Nazionale

7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.

**SVINCOLI ART. 109 ACCOLTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5068583 | ASSALINI GIOELE | 22/01/1999 | BRESSO CALCIO SRL |
| 2515301 | FETTOLINI DENIS | 14/02/2002 | ACD OSPITALETTO SSDSRL |
| 5820160 | MAGGI DANIELE ERNESTO | 16/06/2000 | ACD OSPITALETTO SSDSRL |
| 5806228 | MINCHILLO CRISTIAN ANGELO | 06/07/2001 | ASD VERCELLESE 1926 |
| 2097925 | MOTTA MATTIA | 23/08/2001 | ASD CALCIO ROMANESE |
| 5544023 | SCHILLACI GABRIELE | 04/02/2001 | GS VEDANO |
| 5251199 | VENEZIANI JACOPO | 26/08/1997 | AC MAGENTA |

#### Variazione Gare ***l.n.d.***

Nessuna comunicazione

## 3.3 Campionato FEmminile

Nessuna comunicazione

#### Variazione Gare ***calcio femminile***

Nessuna comunicazione

## 3.4 Campionato Calcio a cinque

Nessuna comunicazione

#### Variazione Gare ***calcio a 5***

Nessuna comunicazione

## 3.5 Campionato PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO

### 3.5.1 Pubblicazione COMUNICATO UFFICIALE

Nessuna comunicazione

# 4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.

## 4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.

Nessuna comunicazione

#### Variazione Gare ***S.G.S.***

Nessuna comunicazione

## 4.2 Attività di Base (S.G.S.)

### 4.2.1 COMUNICAZIONI SGS

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:

* Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
* Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra
* Proposte pratiche per sedute di allenamento

### 4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

# 5. Notizie su Attività Agonistica

ALLIEVE REG.LI UNDER 17 FEMM.

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE A - 4 Giornata - R |
| MONTEROSSO | - OROBICA CALCIO BERGAMO | - | D |

 |

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE A - 5 Giornata - R |
| (1) OROBICA CALCIO BERGAMO | - SEDRIANO | 3 - 2 | Y |
| (1) - disputata il 16/02/2020 |

 |

Calcio a 5 Serie C2

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE B - 5 Giornata - R |
| FUTSEI MILANO | - CASSINA CALCIO | - | D |

 |

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE D - 6 Giornata - R |
| CASTEGGIO 18 98 A.S.D. | - DRESANO | 2 - 1 | Y |
| CITTA DI SEGRATE | - CREMA 1908 S.S.D.AR.L. | 3 - 2 | Y |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HERRERA LAMILLA GIAN MARCOS | (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)  |   | STAN CRISTIAN RAUL | (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)  |
| SGRAMBIGLIA NICOLO | (CITTA DI SEGRATE)  |   |   |   |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STROPPA FRANCESCO | (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)  |   | DONETTI ROBERTO | (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)  |

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER15

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE C - 6 Giornata - R |
| CALCIO MARIO RIGAMONTI | - CALCIO SUZZARA | 5 - 0 | Y |

 |

GIOVANISSIMI REG UNDER 14 PROF

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE A - 2 Giornata - R |
| AURORA PRO PATRIA 1919SRL | - BRESCIA SPA | 1 - 2 | Y |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSSI ALESSANDRO | (AURORA PRO PATRIA 1919SRL)  |   |   |   |

GIOVANISSIMI REG.UNDER15 ELITE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE B - 6 Giornata - R |
| CITTA DI SEGRATE | - TRITIUM CALCIO 1908 | 0 - 2 | Y |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERRA EMANUELE SERGIO | (CITTA DI SEGRATE)  |   |   |   |

# 6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### 6.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL

Riunione del 5.03.2020

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid. ), Avv. Sara Baresi, Avv. Alessandro Quercioli (Componenti) Rag. Orazio Serafino (Segret.), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele Liguori

**Reclamo società ACD FOLGORE LEGNANO Camp. 1° Categoria Gir.A**

**Gara del 9/02/2020 tra Tradate / Folgore Legnano**

**C.U. n. 35 del CRL datato 13/02/2020**

La società FOLGORE LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Ana Petre Valentin per 5 gare ritenendo eccessiva la sanzione comminata dal GS chiedendo una riduzione della stessa.

La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dal rapporto dell'arbitro emerge chiaramente il comportamento tenuto dal calciatore Ana Petre Valentin, si rammenta che il referto dell'arbitro è fonte primaria e privilegiata di prova, ritenuto tuttavia, che le azioni compiute dal giocatore siano state poste in continuazione tra loro, questa Corte ritiene di dover mitigare la sanzione inflitta.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte di Appello Territoriale

 **RIDUCE**

la sanzione comminata a 4 (quattro) gare effettive e dispone l'accredito della relòativan tassa se versata.

**Reclamo società POGGESE Camp. 2° Categoria Gir. P**

**Gara del 9/02/2020 tra Poggese / Dinamo Gonzaga**

**C.U. n. 30 della Delegazione di Mantova datato 13/02/2020**

La società POGGESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore sig. NEGRINI Davide fino al 22 marzo 2020 e ha squalificato il giocatore Matteo BOCCHI per sei gare, lamentando che le sanzioni sarebbero eccessive per i fatti accaduti.

La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.:

La sanzione della squalifica a carico dell'allenatore sig. NEGRINI Davide fino al 22 marzo 2020, non è rIcorribile avanti questa Corte ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett.b) e pertanto inammissibile.

Quanto alla squalifica a carico del calciatore sig. Matteo BOCCHI, dal rapporto di gara emerge che il predetto giocatore abbia reagito al provvedimento dell'arbitro, mettendogli una mano sul petto e spingendolo con forza, senza procurargli alcuna conseguenza fisica.

La Corte di Appello Territoriale

  **DICHIARA INAMMISSIBILE**

il ricorso con riferimento alla squalifica comminata al sig. NEGRINI Davide, che rimane pertanto confermata,

**RIGETTA**

il ricorso per il resto e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo ASD SPERANZA AGRATE Camp. Allievi Prov. Gir. A**

**Gara del 09/02/2020 tra ASD Football Leon / ASD Speranza Agrate**

**C.U. n. 29 della Delegazione di Monza Brianza datato 13/02/2020**

La ASD SPERANZA AGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica PER CINQUE giornate a carico del calciatore ELLI Gabriele, richiedendo, pur nella consapevolezza dello scorretto comportamento tenuto dal calciatore, una riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva.

Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il calciatore ELLI, in reazione ad un comportamento violento e provocatorio posto in atto nei suoi confronti da un calciatore della squadra avversaria, lo ha colpito con un pugno ed un calcio.

Tale gesto seppur censurabile merita di essere valutato con minor rigore.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto

**RIDUCE**

la squalifica del calciatore ELLI Gabriele a tre giornate e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.

**Reclamo ASD COLOGNESE Camp. Giovanissimi Prov. U15 Gir. E**

**Gara del 02.02.2020 tra ASD Colognese / GSD M. Zanconti**

**C.U. n. 30 della Delegazione di Bergamo datato 13.02.2020**

La società ASD COLOGNESE ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha comminato ad entrambe le squadre la sanzione della perdita della gara per 0-3, sostenendo che non si era verificata sul campo alcuna rissa tale da determinare l’interruzione della gara e pertanto ne chiede la ripetizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, sentita la reclamante osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Infatti, nel proprio rapporto, che come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, l’arbitro indica chiaramente di aver interrotto la gara al 24° minuto del secondo tempo in seguito ad una rissa generalizzata che era insorta sul terreno di gara e che ha coinvolto i calciatori di entrambe la squadre.

Come noto, la partecipazione alla rissa costituisce, come altresì correttamente affermato dal Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato, motivo sufficiente per interrompere la gara e che tale interruzione deve essere imputata ad entrambe le squadre con conseguente sanzione della perdita della gara per tutte e due.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**RIGETTA**

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

**Preannuncio di reclamo società Accademia Pavese San Genesio Camp. Giov. Reg. Gir. D**

**Gara del 12/02/2020 tra Ausonia / Accad. Pavese San Genesio**

**C.U. n. 36 del CRL in data 20/02/2020**

La società Accademia Pavese San Genesio ha proposto preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S. apparsa sul C.U. n. 36 del C.R.L. datato 20/02/2020.

La Corte di Appello Territoriale rileva che l'Accademia Pavese San Genesio, dopo l'invio del preannuncio di reclamo in data 20/02/2020 ore 18.00, non ha provveduto a depositare il ricorso nei termini così come previsto dall'art. 76 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto la Corte di Appello Territoriale dichiara

 **IMPROCEDIBILE**

Il giudizio e dispone l'addebito della relativa tassa.

### 6.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL

Riunione del 5.3.2020

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid.), Avv. Sara Baresi, Avv. Alessandro Quercioli (Componenti) Rag. Orazio Serafino (Segret.)

**DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 30 gennaio 2020 a carico di**

**GIROTTO Adriano**, all'epoca dei fatti Presidente della Società GS Villa della violazione di cui l'art. 4 comma 1 CGS FIGC, in relazione all'art 43 comma 5 NOIF, per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di non idoneità del calciatore GARIBOLDI FEDERICO.

**GS VILLA** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5 marzo 2020, è comparso il sig. Adriano Girotto per sé e per la società GS Villa;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. Adriano Girotto 60 giorni di inibizione e alla Società GS VILLA Euro 5.000,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto il giocatore era stato trasferito ad altra società in epoca antecedente alla scadenza del certificato medico;

**Osserva**

Dagli atti risulta chiaramente che il calciatore al momento del trasferimento dal GS Villa ad altra società era in possesso della idoneità sportiva, scadente nel mese di settembre 2018.

Pertanto, la società deferita, in qualità di cedente, non aveva alcun obbligo di sottoporre il giocatore alla visita medica, essendo tale adempimento di competenza della società cessionaria.

Da ciò consegue l’assoluzione della società GS Villa per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

**ASSOLVE**

i deferiti per non aver commesso il fatto.

 Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

**DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 gennaio 2020 a carico di**

**Tommaso BENATTI** tesserato per la Alcione Milano SSD arl, il quale ha preso parteal torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl;

**Vincenzo CICORIA** all'epoca dei fatti Presidente società Masseroni Marchese srl, per violazione dell'art. 1 bis previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 32 CGS) in relazione all'art. 28 CGS ed all'art. 9 comma 5 del CU n. 1 del SGS relativo alla SS 2018-2019, in mancanza di autorizzazione specifica da parte del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso di vigilare con diligenza sull'operato dei dirigenti e/o istruttori della società ed aver permesso che il calciatore Tommaso Benatti prendesse parte al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl nonostante il predetto giocatore fosse già tesserato per la società Alcione Milano SSD arl per la Stagione Sportiva 2018 -2019;

**Mohamed SHAKWIR** istruttore, all'epoca dei fatti, dellaMasseroni Marchese srl per violazione dell'art. 1 bis previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 32 CGS) in relazione all'art. 28 CGS ed all'art. 9 comma 5 del CU n. 1 del SGS relativo alla SS 2018-2019, in mancanza di autorizzazione specifica da parte del Settore Giovanile e Scolastico, per aver schierato indebitamente il calciatore Tommaso Benatti perchè prendesse parte al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl, nonostante il predetto giocatore fosse già tesserato per la società Alcione Milano SSD arl per la Stagione Sportiva 2018 -2019;

**MASSERONI MARCHESE SRL** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 comma 1 e 2 CGS (oggi trasfuso nell'art. 6 comma 1 e 2 CGS) in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5 marzo 2020, sono comparsi il rappresentante della Procura, la società Masseroni Marchese srl, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Angileri; per il sig. Vincenzo Cicoria l'avv. Matteo Camisasca e l'avv. Michele Lattanzi.

- il rappresentante della Procura e i deferiti dichiarano di aver raggiunto un accordo, come da separato accordo che costituisce parte integrante del presente verbale.

**\*\*\* \*\*\* \*\*\***

Nessuno compare per il sig**.** MOHAMED SHAKWIR.

Il rappresentante della Procuraha chiesto di comminare al sig. Mohamed Shakwir la squalifica di tre mesi.

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il giocatore Tommaso Benatti ha preso parte al Torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società Alcione Milano SSD arl.

Non emerge in atti e non si rinviene alcuna preventiva autorizzazione chiesta e concessa dal Settore Giovanile Scolastico, mentre risulta pacifica la prova del fatto che MOHAMED SHAKWIR abbia effettivamente schierato il giocatore Tommaso Benatti.

Il Tribunale Federale Territoriale

**COMMINA**

a carico dei deferiti,

TOMMASO BENATTI, sanzione base ammonizione, confermata per il rito nella ammonizione;

SOCIETA' MASSERONI MARCHESE SRL sanzione base € 500,00, ridotta per il rito all'ammenda di € 333,33

VINCENZO CICORIA, sanzione base 3 mesi di inibizione, ridotta per il rito a 2 mesi di inibizione

**CONDANNA**

MOHAMED SHAKWIR, tre mesi di inibizione.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

**DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 gennaio 2020 a carico di**

**SPREAFICO Roberto,** all'epoca dei fatti Presidente della ACD Brianza Cernusco Merate, per violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, per aver comunicato al giovane Giumelli l'impossibilità di confermare l'iscrizione -tesseramento, in quanto non ritenuto all'altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico

**BONFANTI Roberto** all'epoca dei fatti Dirigente coordinatore della attività di base della società ACD Brianza Cernusco Merate, per violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, per aver comunicato al giovane Giumelli l'impossibilità di confermare l'iscrizione -tesseramento, in quanto non ritenuto all'altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico

**ACD BRIANZA CERNUSCO MERATE,** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS commi 1 e 2 in relazione al comportamento contestato ai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5 marzo 2020, sono comparsi il rappresentante della Procura, i sigg. SPREAFICO ROBERTO, BONFANTI ROBERTO, nonché la società ACD Brianza Cernusco Merate, rappresentati dall'avv. Massimo Tebaldi, in sostituzione dell'avv. Matteo Notaro;

- il rappresentante della Procura chiede di comminare le seguenti sanzioni:

SPREAFICO ROBERTO 24 mesi di inibizione

BONFANTI ROBERTO, 30 mesi di inibizione

ACD Brianza Cernusco Merate, € 1,000,00 di ammenda

- i deferiti si riportano alle memorie depositate, insistendo nelle relative istanze e conclusioni, nonché chiedono di essere assolti per non aver commesso il fatto

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provato che al calciatore Giumelli Mattia sia stato effettivamente riferito di non tesserarsi per la stagione sportiva 2019/2020, per la società ACD Brianza Cernusco Merate.

Tuttavia, non risulta provato che il mancato tesseramento del giocatore Giumelli Mattia per la Stagione Sportiva 2019/2020, sia dipeso dalla sottoposizione del giocatore, di appena 9 anni, ad una vera e propria procedura di selezione, diretta principalmente a preservare il livello qualitativo degli altri componenti della squadra.

Per tali ragioni, sussistono fondate ragioni per assolvere i deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale

**ASSOLVE**

SPREAFICO ROBERTO, BONFANTI ROBERTO e la società ACD Brianza Cernusco Merate dalle contestazioni loro ascritte.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

# 7. Rettifiche

Nessuna Comunicazione

# 8. Legenda

##

## Legenda Simboli Giustizia Sportiva

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RECUPERO D'UFFICIO

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO

P POSTICIPO

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA

Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Maria Cassetti Giuseppe Baretti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 11 Giugno 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_